

di PAOLA PIAZZOLA

Agenti di commercio e contributo a fondo perduto

Gli agenti di commercio e le rispettive sigle sindacali hanno segnalato l'inaccessibilità per la categoria del contributo a fondo perduto previsto Decreto Rilancio

Nei giorni scorsi le sigle delle **maggiori organizzazioni sindacali** rappresentative degli oltre 200.000 **agenti e rappresentanti di commercio**, USARCI, FNAARC, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS e UGL, hanno segnalato l'inaccessibilità per la categoria del contributo a fondo perduto previsto dall'art. 25, D.L. 19.05.2020, n. 34, cd. Decreto Rilancio. Si tratta di una possibile discriminazione, certamente non voluta dall'esecutivo, derivante dalla peculiare attività degli agenti di commercio, degli agenti in attività finanziaria e dei loro collaboratori.

Il **Decreto Rilancio** utilizza come requisito per l'accesso al **contributo a fondo perduto** il raffronto delle fatture dei mesi di aprile 2020 e 2019 che tuttavia, nel caso degli agenti di commercio, in molti casi produce un effetto distorsivo.

Gli agenti e rappresentanti di commercio assumono l'incarico di promuovere la **vendita di beni o servizi per conto di una o più mandanti**, ai sensi dell'art. 1742 C.C. e anche il pagamento delle provvigioni è regolato dalla legge. Il Codice Civile, nonché gli Accordi Economici Collettivi, ossia i contratti collettivi di categoria firmati da tutte le parti sociali, prevedono che il diritto alla provvigione degli agenti di commercio maturi "dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all'agente, al più tardi, inderogabilmente, dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico" (art. 1748). Nella sostanza, quindi, il **diritto alla provvigione** sorge quando l'azienda per la quale lavora l'agente di commercio consegna o fattura al cliente il prodotto o il servizio fornito o, al più tardi, nel momento in cui il cliente paga la fornitura del prodotto o servizio. Il pagamento all'agente, però, non avviene nel momento stesso in cui questa provvigione matura, per effetto di quanto previsto dall'art. 1749 C.C. che impone quanto segue: "il preponente consegna all'agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate; â€“ entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all'agente".

Pertanto, la maggioranza degli agenti di commercio fattura le provvigioni in un mese successivo al trimestre o al mese di riferimento. Inoltre, quasi sempre, gli agenti di commercio **maturano le provvigioni** nel momento in cui il cliente esegue il pagamento del bene e servizio e quindi, nella seconda metà di marzo 2020, questi lavoratori hanno maturato provvigioni su affari procurati prima del **lockdown**.

E' del tutto evidente quindi che l'utilizzo delle sole **fatture emesse nei mesi di aprile 2019 e aprile 2020** per dimostrare una perdita superiore al 33%, per gli agenti di commercio, sia un **metodo penalizzante** che di fatto non permette di procedere con la richiesta del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio.

Si auspica che l'appello inoltrato possa concretizzarsi nel più breve tempo possibile e che venga modificato il principio alla base del computo del calo fatturato, così da consentire a tutta la categoria di una verifica obiettiva del danno conseguente ai mesi di fermo attività, imposti per legge o per decreto.